



# CITTÀ DI SULMONA

## RIPARTIZIONE 1

### REGISTRO GENERALE N. 683 del 14/04/2021

#### **Determina del Dirigente di Settore N. 239 del 07/04/2021**

PROPOSTA N. 848 del 07/04/2021

**OGGETTO:** Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Assistente sociale. Fondo Povertà – Codice CUP D59E19001690. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2021 €. 3.282,07. CIG Z902B38FE5

VISTO il decreto del sindacale n.68 del 5/10/2020 con il quale è stato conferito alla dott.ssa Di Massa l'incarico di Dirigente del Servizio Amministrazione del personale, nell'ambito della Ripartizione 1<sup>^</sup> – Amministrativo e legale;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1191 del 13/07/2020 con cui è stato conferito alla scrivente l'incarico di P.O. per il Servizio Amministrazione del personale con decorrenza dal 13/07/2020 fino al 31/12/2021;

RAVVISATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, atteso che l'incarico in parola comprende anche l'adozione di atti di liquidazione della spesa nell'ambito dei progetti e programmi di competenza;

VISTE le deliberazioni di GC n. 68 << Assetto organizzativo del Comune di Sulmona. Determinazioni.>> e 69 Assetto organizzativo dell'Ente, funzionigramma e assegnazione risorse umane. Determinazioni., rispettivamente del 30/04/2020 e del 06/05/2020 con cui è stata rivista l'architettura organizzativa dell'Ente ;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 249 del 28/11/2017;
- il Regolamento per l'accesso all'impiego nel Comune di Sulmona approvato con deliberazione di G.C. n. 162 del 19/07/2017;
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 10/08/2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3bis del D.L. 19/05/2020 n. 34, introdotto dalla legge di conversione del 17/07/2020 n. 77, che ha disposto il differimento al 31/01/2021 del termine di adozione del bilancio di previsione 2021/2023;

RICHIAMATO altresì l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 che ha ulteriormente

differito al 30 aprile 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

RILEVATO che, alla data del presente atto, il Bilancio di previsione 2021/2023 non è stato ancora approvato dall'organo consiliare e, ai sensi dell'art. 163 del Tuel, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del C.C. n. 25 del 27/07/2020 recante: *“Approvazione del rendiconto della gestione 2019”*;
- la deliberazione del C.C. n. 41 del 14/08/2020 recante *“DUP - SeS 2020-2021/ SeO 2020-2022”*;
- la deliberazione del C.C. n. 42 del 14/08/2020 recante *“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D. Lgs. n. 1187/2011”*;
- la deliberazione del C.C. n. 56 del 30/11/2020 recante: *“Documento Unico di programmazione - Ses 2020-2021/SeO 2020/2022 Determinazioni”*;
- la deliberazione di C.C. n. 57 del 30/11/2020 recante: *“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.lgs n. 267/2000”*;
- la deliberazione di G.C. n. 190 del 19/10/2020 recante: *“Art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. Variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020 e 2021. Adeguamento stanziamenti di bilancio”*;
- la deliberazione di G.C. n. 68 del 31/03/2021 recante: *“Documento Unico di Programmazione SeS 2021/SeO 2021-2023”*;
- la deliberazione di G.C. n. 69 del 31/03/2021 recante: *“Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi dell'art. 174 TUEL e proposta al Consiglio Comunale”*;
- la deliberazione di G.C. n. 142 del 24/07/2019 recante: *“Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021. Determinazioni”*;
- la deliberazione di G.C. n. 203 del 30/10/2019 recante: *“Modifica Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2019/2021”*;
- la deliberazione di G.C. n. 132 del 24/07/2020 recante: *“Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n. 213 del 19/11/2020 recante: *“Modifica Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n. 184 del 02/10/2020 recante *“Piano delle Azioni Positive per il triennio 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n. 83 del 22.5.2020 avente ad oggetto: *“P.D.O. 2020 e attribuzione stanziamenti di competenza. Determinazioni”*;
- la deliberazione di G.C. n. 181 del 30/09/2020 recante: *“Piano della Performance 2020/2022”*;
- la deliberazione di G.C. n.208 del 18/11/2020 recante: *“PEG 2020/2021. Determinazioni”*;
- la deliberazione di G.C. n.232 del 09/12/2020 recante: *“PEG 2020/2022. Determinazioni”*;
- la deliberazione di C.C. n.63 del 29/12/2020 recante: *“Approvazione bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019”*;
- la deliberazione di G.C. n. 47 del 23/03/2021 recante: *“Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2021/2023”*;

ATTESO che negli atti di programmazione del fabbisogno di personale sopra richiamati e riferiti alle annualità 2019/2020/2021, l'Organo deliberante aveva stabilito di procedere all'assunzione a

tempo determinato, mediante ricorso all'istituto della somministrazione, di n. 2 Assistenti sociali – Cat. D1 CCNL Comparto Funzioni locali;

VISTA, infatti, la nota prot. n. 31207 del 16/07/2019 a firma dell'Assessore alle Politiche sociali con la quale lo stesso, in riferimento ai Progetti legati al Fondo povertà e Piano regionale interventi per la famiglia, ha evidenziato la necessità di procedere all'assunzione di risorse umane tra le quali n. 2 unità in possesso del profilo di Assistente sociale;

RICHIAMATA la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) con la quale è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

PRESO ATTO che il suddetto Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al REI, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al menzionato beneficio economico del REI;

ACCERTATO che, al fine di dare attuazione ai progetti legati al suddetto Fondo, si è reso necessario procedere al reclutamento di alcune figure professionali non presenti nell'attuale strutturazione dei Servizi alla persona e, in particolare, a ulteriori n. 2 Assistenti sociali – Cat. D1, anche in ottemperanza a quanto stabilito dalle linee guida regionali che prevedono che sia garantito il rapporto di un Assistente sociale ogni 5.000 abitanti presenti nell'ambito di riferimento;

CONSIDERATO che la spesa relativa a dette unità di personale non incide sulla spesa di personale dell'Ente in quanto interamente etero finanziata;

RICHIAMATA, infatti, la deliberazione della Corte dei Conti n. 56/2017 della Sezione di Controllo Friuli Venezia Giulia che, in risposta ad un quesito di un Ente circa la possibilità di ritenere escluse dai limiti assunzionali di cui agli artt. 1 comma 557 e successivi della Legge 296/2006 e dell'art.9 comma 28 del DL 78/2010 eventuali assunzioni a tempo determinato finalizzate all'attuazione del progetto PON, applicabile anche ad altri progetti in campo sociale, da utilizzare nell'ambito dei progetti approvati e finanziati con fondi regionali/statali vincolati e specifici, afferma espressamente: *“.....premessato che il quesito interpretativo riguarda contratti a tempo determinato per progetti specifici aggiuntivi e definiti anche temporalmente, come tali quindi non suscettibili di incidere strutturalmente sulla rigidità del bilancio e sulla dinamica evolutiva della spesa, ulteriormente dirimente in termini positivi appare, in particolare, l'elemento costituito dal finanziamento autonomo con risorse statali/regionali di progetti volti ad offrire un servizio specifico aggiuntivo..... Un analogo ragionamento sta alla base anche della pronuncia della Sezione delle Autonomie (n.1/SEZAUT/2017/QMIG) che si è espressa richiamando, tra l'altro, la non riconducibilità (ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del D.L.78/2010 convertito in L.122/2010) ai limiti di spesa per il personale della quota di costo afferente i lavoratori socialmente utili coperta da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione Europea..... Appare evidente che il Legislatore ha inteso riconoscere una facoltà di assumere in deroga in casi che, per la loro estemporaneità (tempo determinato e servizi aggiuntivi) ed autonomia di provvista, non fossero suscettibili di incidere sull'ordinaria sostenibilità del sistema. E' in ragione di questi argomenti fondati sull'autonomia di finanziamento derivante da specifica provvista e quindi sulla neutralità dell'operazione in termini di rispetto degli equilibri e di sostenibilità a regime, che può concludersi che le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione dei PON in campo sociale, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale, possano essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale”*;

VISTO anche il parere della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno che, in riferimento alla possibilità, perfino durante l'esercizio provvisorio di

bilancio, di effettuare assunzioni a tempo determinato con finanziamenti a carico del Fondo sociale PON e del Fondo Povertà, ha confermato il proprio orientamento ritenendo possibili dette assunzioni nei limiti dei dodicesimi ed ha ribadito la possibilità per gli enti sottoposti a controllo centrale di procedere alle assunzioni a tempo determinato integralmente etero-finanziate, ciò in quanto l'integrale etero finanziamento non comporta per l'ente squilibri di bilancio;

VISTA la nota prot. n. 41417 del 26/09/2019 con la quale il Segretario Generale, in qualità di dirigente ad interim dei Servizi alla Persona, aveva evidenziato che il costo di dette due unità sarebbe stato a totale carico del Fondo Povertà già liquidato a questo Comune e che da Piano finanziario l'importo a disposizione è pari ad €. 89.371,59;

RILEVATO, quindi, che per il reclutamento di dette unità di personale, non disponendo l'Ente di una graduatoria a tempo indeterminato di detto profilo professionale, si è reso necessario ricorrere all'istituto della somministrazione tramite società specializzata, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015;

RICHIAMATI al riguardo:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001 che dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sono disciplinati dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro”*;

- l'art. 30 del D.Lgs 81/2015 che definisce il contratto di somministrazione lavoro come il *“contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.”*

VISTA infatti la determinazione dirigenziale n. 176 del 24/12/2019 (RG/2276) con la quale si è provveduto ad affidare, a seguito di trattativa diretta n. 1164362 condotta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il servizio di che trattasi alla Società Adecco S.p.A. prevedendo come durata iniziale quella di mesi 5, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici ex D. Lgs. n. 50/2016;

ATTESO che con determinazione dirigenziale n. 423 del 18/12/2019 (RG/2269) assunta dal dirigente del Settore 1° - Servizi alla persona - si è provveduto ad impegnare le somme relative alle attività e agli interventi del Fondo Povertà 2018, tra cui anche la somma necessaria per far fronte alla somministrazione delle unità di personale di cui al presente atto;

VISTA la successiva determinazione dirigenziale n. 101 del 29/05/2020 (RG/953/2020) con la quale veniva prorogata la somministrazione di una sola unità a fronte delle due iniziali e con un impegno orario ridotto;

RICHIAMATI infatti gli articoli 30, 32 comma 2, 36, 37, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTA la fattura elettronica n. 2021.0532.00060 del 28/02/2021 acquisita al prot. n. 10235 del 10/03/2021 per l'importo complessivo di €. 3.282,07 e riferita al periodo Febbraio 2021;

ACCERTATO che il Servizio è stato eseguito regolarmente;

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia nonché dalla dichiarazione sostitutiva Durc allegata, non risultano irregolarità contributive a carico della Società creditrice sopra indicata;

ACCERTATO che sono state rispettate le disposizioni della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari in quanto il creditore ha provveduto alla comunicazione del conto corrente dedicato ed a riportare sulla fattura il codice identificativo di gara (C.I.G.);

DATO ATTO della scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del dpr 633/1972, per cui il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva;

RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione della fattura sopra descritta ed acquisita al protocollo dell'Ente;

#### **DETERMINA**

**1) Di liquidare e pagare** in favore della società Adecco S.p.A., con sede legale a Milano in Via Tolmezzo, n. 15 C.F./P. Iva 13366030156, la complessiva somma di €. **3.282,07** relativamente alla seguente fattura:

fattura elettronica n. 2021.0532.00060 del 28/02/2021 acquisita al prot. n. 10235 del 10/03/2021 per l'importo complessivo di €. 3.282,07 e riferita al periodo Febbraio 2021.

**2) Di imputare** la spesa complessiva pari ad €. **3.282,07** sul capitolo 4061/0 del bilancio 2019 giusto impegno n. 2019.1.1692.1 assunto con determinazione dirigenziale n. 423 del 18/12/2019 (RG/2269 del 31/12/2019).

**3) Di provvedere** all'emissione del relativo mandato di pagamento, precisando che ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972 (scissione dei pagamenti) il pagamento in favore della ditta sarà operato per l'importo al netto di iva.

**4) Di dichiarare** l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e dell'art 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Sulmona.

**5) Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica.

L'Istruttore direttivo amministrativo P.O.  
(Dott.ssa Stefania Spinosa)

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 848 del 07/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **STEFANIA SPINOSA** in data **07/04/2021**.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 848 del 07/04/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.  
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	646	1	1692	ADECCO ITALIA SPA	3.282,07

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **14/04/2021**.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 931

Il 14/04/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 683 del 14/04/2021 con oggetto: **Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 Assistente sociale. Fondo Povertà – Codice CUP D59E19001690. Liquidazione di spesa mese di Febbraio 2021 €. 3.282,07. CIG Z902B38FE5**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **ANTONIO MANGIARELLI** il 14/04/2021.